



ROMA

Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
tel.: +39 06 3218140
www.studiolacommarait

MILANO

Via Sant'Andrea, 3 – 20121
tel.: +39 02 76013359
in partnership with: PG Legal



**Tax Newsletter n. 12 –
Novembre 2020**

- 1. Le principali novità fiscali della legge di conversione del decreto legge “Agosto” (d.l. 14.8.2020, n. 104):**
 - 1.1 Sospensione della quota di ammortamento relativa al 2020;**
 - 1.2 Regolarizzazione dei mancati versamenti entro il 30.10.2020;**
 - 1.3 Estensione e potenziamento del credito d'imposta sull' affitto di azienda.**
- 2. Le principali misure del nuovo decreto legge “Ristori” (d.l. 28.10.2020, n. 137):**
 - 2.1 Contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle misure restrittive;**

- 2.2 Proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti;**
 - 2.3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e proroga della presentazione del modello 770;**
 - 2.4 Credito di imposta sugli affitti e cancellazione della seconda rata IMU;**
 - 2.5 Misure di sostegno per i settori più colpiti;**
 - 2.6 Proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari;**
- 3. Sospensione delle attività di riscossione.**

1. Le principali novità fiscali della legge di conversione del decreto legge “Agosto” (d.l. 14.8.2020, n. 104).

Con il protrarsi della congiuntura negativa dovuta al mancato arresto della pandemia da COVID-19, il legislatore, in sede di conversione del d.l. 14.8.2020, n. 104 (da ora in avanti, anche, il “Decreto Agosto”), è intervenuto con nuove misure volte a sorreggere il sistema economico-produttivo italiano, sempre più in difficoltà.

Di seguito una sintesi delle principali novità ivi contenute:

1.1 Sospensione della quota di ammortamento relativa al 2020.



In primo luogo, tra le novità introdotte dalla legge di conversione 13.10.2020, n. 126 del Decreto Agosto, si menziona la possibilità, per le imprese, di sospendere l’ammortamento limitatamente all’anno 2020.

Più precisamente, in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 c.c., secondo il quale “*il costo delle immobilizzazioni materiali ed*

immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”, ai sensi del rimodulato art. 60 del Decreto Agosto, è stato consentito ai soggetti, i quali redigano il bilancio applicando le norme civilistiche ed i principi OIC, di sospendere, totalmente o parzialmente, la quota di ammortamento annuale.

Dalla lettura della norma si evince, inoltre, che la quota di ammortamento non effettuata sarà imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e che, inoltre, con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, andandosi quindi a prolungare di un anno il piano di ammortamento. Sembra, altresì, che il legislatore si sia riservato la possibilità di estendere tale misura anche agli esercizi successivi, anche in relazione alla possibile evoluzione della situazione pandemica.

Il comma 7-ter dell’articolo in commento precisa, infine, gli adempimenti che il contribuente deve porre in essere, sotto il profilo contabile, in caso questi voglia avvalersi di tale misura. Nel dettaglio, è disposto che tali soggetti debbano destinare ad una riserva indisponibile un ammontare di utili corrispondenti alla quota di ammortamento non applicata. Qualora gli utili di esercizio siano, invece, inferiori all’ammontare della quota di ammortamento, la riserva dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali. In mancanza, la riserva dovrà essere integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

1.2 Regolarizzazione dei mancati versamenti entro il 30.10.2020.

La paralisi del sistema economico-produttivo ha portato il legislatore a dover intervenire nuovamente anche sul fronte degli adempimenti tributari, inserendo nella legge di conversione del Decreto Agosto una disposizione che consente la regolarizzazione delle posizioni del contribuente senza l'aggravio di sanzioni.

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 98-bis i contribuenti che abbiano subito, nel primo semestre del 2020, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al 33% e che non abbiano effettuato nei termini i versamenti di imposte, saldi e acconti, maggiorati dello 0,4% con



scadenza prevista al 20.08.2020, potranno regolarizzare la loro posizione senza applicazione di sanzioni, provvedendo al versamento dei suddetti importi entro il 30.10.2020 con una maggiorazione dello 0,8%.

Nello specifico ci si riferisce agli adempimenti tributari connessi alle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2020, all'IRAP risultante dal modello IRAP 2020 ed all'IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati ai fini del miglioramento del profilo di affidabilità ISA.

I soggetti destinatari della misura sono gli stessi interessati dalla proroga disposta dal D.P.C.M. 29.6.2020, n. 162, ovvero:

- gli esercenti attività economiche, i quali adottino gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569;
- i contribuenti che partecipino a società e/o associazioni;
- i contribuenti minimi e quelli che adottano il regime forfettario;
- i contribuenti, interessati dagli ISA, partecipanti a società e/o ad associazioni che adottino il regime per trasparenza e che non abbiano, anch'essi, dichiarato redditi complessivi per un importo superiore ad euro 5.164.569.

1.3 Estensione e potenziamento del credito d'imposta sull'affitto d'azienda.

Tra le altre novità emergenti dalla lettura della legge di conversione del Decreto Agosto vi sono senz'altro la proroga fino al 31.12.2020 del bonus locazioni per le imprese turistico-ricettive e l'implementazione del credito d'imposta previsto sull'affitto di azienda per le stesse. Nel dettaglio, con l'art. 77 è stato innalzato al 50% (dal 30%



originario) il credito d'imposta sull'affitto di azienda per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che: *“qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti”*, estendendone ulteriormente la sua applicazione sino al 31.12.2020.

L'efficacia di tale disposizione tuttavia, precisa la norma, è subordinata alla decisione favorevole della Commissione Europea sugli aiuti di Stato.

2. Le principali misure del nuovo decreto legge “Ristori” (d.l. 28.10.2020, n. 137).



Il 27.10.2020, dopo una seduta velocissima, durata meno di un'ora, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge c.d. “**Decreto Ristori**” (d.l. n. 137/2020), reso necessario dalle ultime pesanti restrizioni, contenente misure di sostegno economico per le attività che hanno subito uno stop o una limitazione a causa delle misure anti-Covid. Con uno stanziamento di circa 5,4 miliardi di euro, l'intento del decreto è proprio quello di ristorare le attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni imposte a tutela della salute, individuati attraverso i codici Ateco, tra cui ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, piscine, palestre, teatri, cinema e anche i taxi e ncc, nonché di sostenere i lavoratori in esse impiegati.

Il testo definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.10.2020 ed è entrato in vigore il 29.10.2020.

Di seguito si sintetizzano le principali misure previste.

2.1 Contributo a fondo perduto per gli operatori Iva dei settori economici interessati dalle misure restrittive.

L'art. 1 del Decreto Ristori introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dall'ultimo d.p.c.m. emanato nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.



In particolare, le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni individuati attraverso i codici Ateco, tra cui ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, piscine, palestre, teatri, cinema e anche i taxi e ncc, riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal "Decreto Rilancio" (d.l. 19.5.2020, n. 34).

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Da tale condizione relativa alla riduzione del fatturato sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1.1.2019.

Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25.10.2020 e quelli che hanno cessato la partita IVA alla medesima data.

La norma stabilisce che la somma venga accreditata, entro il 15.11.2020, direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del Decreto Rilancio.

I soggetti che non erano riusciti a presentare l'istanza ai sensi dell'art. 25 del Decreto Rilancio, nel corso dei 60 giorni individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10.6.2020 ossia dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020 il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza all'agenzia delle Entrate. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate riaprirà il canale web dedicato e disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" per consentire solo a tali soggetti di presentare la predetta istanza e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.

L'importo del beneficio varierà dal 100% al 400% rispetto a quanto ricevuto con il Decreto Rilancio, in funzione del settore di attività d'esercizio. In ogni caso l'ammontare del contributo non potrà superare 150.000 mila euro.

Nella platea dei beneficiari sono incluse anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato.

Viene demandato ad un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la regolamentazione tecnica della disposizione e, in particolare, la definizione dei termini e delle modalità per consentire l’invio delle istanze da parte dei soggetti che non hanno trasmesso la richiesta di contributo ai sensi dell’art. 25 del Decreto Rilancio.

2.2 Proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti.

Il Decreto Ristori prevede la proroga di sei settimane della Cassa integrazione, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per le imprese alle quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranches di 9 settimane di cui al Decreto Agosto e per quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Le predette sei settimane devono essere comprese nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.1.2021.

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1.1.2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal d.p.c.m. del 24.10.2020 (quali la chiusura alle 18 dei ristoranti, bar, gelaterie ecc.).

Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari al:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.



Viene, inoltre, prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31.1.2021.

Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

- (a) imprese che hanno cessato l’attività;
- (b) imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
- (c) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla

risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

2.3 Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e proroga della presentazione del modello 770.

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica, per la competenza del mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.3.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Tale esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, è riconosciuto per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 anche per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento sempre alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Da ultimo, il termine per la presentazione del modello 770, relativo all'anno 2019, è stato prorogato al 10.12.2020.

2.4 Credito di imposta sugli affitti e cancellazione della seconda rata IMU.

Per le imprese, individuate con i codici Ateco allegati al Decreto Ristori, la cui attività è stata sospesa o limitata dal d.p.c.m. del 24.10.2020 individuate sopra il credito d'imposta



sugli affitti commerciali, introdotto dal decreto Rilancio (art. 28 del d.l. 19.5.2020, n. 34), viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro, con possibilità di cedere il relativo credito al proprietario dell'immobile locato. Tale proroga vale anche per gli affitti di azienda.

Il Decreto Ristori prevede, poi, la cancellazione della seconda rata IMU 2020 relativamente agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.5 Misure di sostegno per i settori più colpiti.

Il Decreto Ristori prevede degli stanziamenti per il sostegno di alcuni settori colpiti dall'emergenza sanitaria ed economica, e nello specifico:

- a) 400 milioni di euro per agenzie di viaggio e tour operator;
- b) 50 milioni di euro per editoria, fiere e congressi;
- c) 100 milioni di euro per il Fondo di parte corrente di cui all'art. 89, comma 1, del d.l. n. 18/2020 destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;
- d) 350 milioni di euro per il sostegno all'export e alle fiere internazionali.

Inoltre, per i lavoratori dello spettacolo e del turismo sono previste:

- a) un'indennità di euro 1.000,00 per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo;
- b) la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

Per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche, viene istituito un apposito fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport. Il fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività, tenendo conto del servizio di interesse generale che queste associazioni svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.

Per i lavoratori del settore sportivo è, invece, prevista un'indennità di euro 800,00.

Sono, inoltre, riconosciute due mensilità, per i mesi di novembre e dicembre 2020, del reddito d'emergenza sia per i nuclei familiari già beneficiari di tale reddito e sia per chi nel mese di settembre 2020 ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio.

2.6 Proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari.

La sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa, prevista per un periodo di sei mesi dal Decreto "Cura Italia", è prorogata fino al 31.12.2020.

È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore effettuata dal 25.10.2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Ristori.

3. Sospensione delle attività di riscossione.

Per ultimo, si ritiene utile riferire delle misure in materia di riscossione non inserite prontamente nella legge di conversione del Decreto Agosto in virtù di una "defaillance" del legislatore, il quale, evidentemente, non si era accorto dell'intervenuto superamento del termine di decadenza della precedente moratoria.



Con il Decreto Ristori, pertanto, è stato disposto l'ulteriore slittamento all'1.1.2021 della ripresa delle attività dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e contestualmente la proroga al 31.12.2020 della decadenza dalle rateazioni in caso di mancato pagamento di 10 rate.

Con riferimento ai carichi tributari affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione durante il periodo di sospensione dall'8.3.2020 è stato altresì previsto che i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di dodici mesi, mentre i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

E' stata, infine, disposta la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi fino al 31.12.2020 effettuati dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dai soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, relativi alle somme dovute in ragione di rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegni di acquiescenza.



Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma e Milano, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e M&A, nonché revisione legale, consulenza contabile e amministrativa. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro. Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Valentina Lupi

Dott. Marco Caprini

Dott. Francesco Santori

Dott. Virginia Fiori



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

CONTATTI:

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39063218140

Milano: Via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel: +390276013359

r.rosigno@studiolacommara.it

e.costarella@studiolacommara.it

p.ferraro@studiolacommara.it

v.lupi@studiolacommara.it

m.caprini@studiolacommara.it

f.santori@studiolacommara.it

v.fiori@studiolacommara.it